

Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. REGIONI A STATUTO ORDINARIO



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 118 del 5 giugno 2013

Materia: Ordine pubblico e sicurezza – sospensione dalla carica di consigliere

Limiti violati: art. 117, 2° comma, lett. h) Cost. Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16, recante «Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. I (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)»

La legge impugnata prevede che i consiglieri regionali che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) restano sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva (comma 1); stabilisce inoltre la sostituzione temporanea del consigliere sospeso (comma 2) e la sospensione della corresponsione dell'indennità inerente alla carica (comma 3).

Esito:

Motivi di censura

La legge impugnata, prevedendo una sospensione di diritto, potenzialmente *sine die*, dalla carica di consigliere regionale, eccede dall'ambito della competenza legislativa regionale, incidendo sulla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La l. 55/1990 stabilisce la sospensione di diritto, per non più di diciotto mesi, nei confronti di chi ha riportato condanna non definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso.

Questione fondata

Le misure previste dall'art. 15 della l. 55/1990 sono dirette ad assicurare la salvaguardai dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche; l'obiettivo perseguito è la prevenzione della delinquenza mafiosa o di altre gravi forme di pericolosità sociale. Il nucleo della disciplina rientra nella materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza statale esclusiva, che comprende l'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati e il mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza.



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

La disciplina regionale si sovrappone a quella statale introducendo disposizioni più rigorose e incidono nella materia ordine pubblico e sicurezza.

Decisione della Corte

Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3, limitatamente alla lettera a), della l.r. Campania 16/2011.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 130 del 7 giugno 2013

Materia: Contratti di personale – ordinamento civile – coordinamento della finanza

pubblica

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. **Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n, 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale»

La disposizione censurata dispone che il comma 1 dello stesso articolo (che a sua volta richiama e dispone l'attuazione del principio dettato dall'art. 9, comma 28, e dell'art.14, commi 7 e 9, del d.l. 78/2010, non si applica, in primo luogo, ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale e, in secondo luogo, a una serie di contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge (quali: assunzioni finanziate con fondi dell'Unione europea; uffici di diretta collaborazione con gli organi politici; uffici di comunicazione; il portavoce; le professionalità esterne previste a supporto degli organi di vertice della Giunta regionale e del Consiglio regionale; assunzioni di diritto privato, a tempo determinato, per le strutture di vertice di Capo di Gabinetto e di Direttore regionale; assunzioni negli enti strumentali e dipendenti della Regione effettuate per le sostituzioni di personale assente per gravidanza e puerperio).

Esito:

Motivi del ricorso

Tutte le ipotesi elencate nella legge regionale, che si autoqualifica di attuazione del d. lgs. 150/2009 e di adeguamento al d.l. 78/2010, costituiscono deroga ai principi contenuti nella normativa statale. In particolare, l'art. 14, comma 9, del d.l. 78/2010 vieta di assumere personale oltre il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dl'anno precedente.

Questione fondata

La norma censurata, dichiaratamente, si pone come una deroga all'osservanza di un principio fondamentale della legislazione statale, determinando una evidente lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.

La circostanza che le spese di personale siano finanziate dall'Unione europea non fa venire meno l'incidenza di tali assunzioni sul bilancio regionale; la norma regionale autorizza contratti finanziati solo in parte con fondi dell'Unione europea e consente, pertanto, alla Regione di procedere ad assunzioni anche qualora le stesse comportino oneri aggiuntivi a carico della stessa o dello Stato.



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Le altre indicate tipologie contrattuali prevedono contratti di collaborazione con uffici e organi regionali, nonché l'ipotesi di sostituzione di lavoratrici temporaneamente assenti per gravidanza e puerperio. Il limite alle assunzioni fissato dalla disposizione statale, nella versione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 4, comma 103, della l. 183/2011, non riguarda solo le assunzioni a tempo indeterminato, ma qualsiasi spesa di personale, a prescindere dalla forma contrattuale civilistica prescelta dall'ente pubblico, e comprende anche i contratti di collaborazione a tempo determinato.

L'esenzione dal rispetto dei limiti di spesa stabiliti a livello nazionale non può essere giustificata con la finalità di assicurare il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione, in quanto la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, di tali uffici, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, tra i quali va ricompreso anche l'art. 14, comma 9, del d.l. 78/2010.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della l.r. Piemonte 7/2011.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 132 del 7 giugno 2013

Materia: Tutela della salute - requisiti per l'accreditamento

Limiti violati: articolo 117 terzo comma Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall'articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011)» nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge 31 dicembre 2012, n. 41

La disposizione prevede che ai soggetti che, in virtù di acquisto tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale, la Regione può direttamente concedere l'accreditamento definitivo.

Esito:

Motivi di censura

Contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'articolo 8-quater del d. lgs. 502/1992 ed all'articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della l. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), con conseguente violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Questione fondata

Dopo la proposizione del ricorso, la disposizione è stata espunta dall'ordinamento con la l.r. 41/2012; poiché però non si può escludere che abbia avuto *medio tempore* applicazione, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La questione è fondata sotto il profilo della violazione della normativa statale recante la disciplina dell'accreditamento di strutture sanitarie (artt. 8 d. lgs. 502/1992 quale norma interposta).

La competenza regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento di istituzioni sanitarie private deve essere inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. In particolare, costituiscono principi fondamentali in materia i requisiti per l'accreditamento di strutture sanitarie private fissati dall'art. 8-quater del d. lgs. 502/1992, in base al quale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, e l'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

La disposizione regionale censurata stabilisce, in deroga ai requisiti di legge per l'accreditamento definitivo, che ai soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento e che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale, la Regione concede l'accreditamento definitivo qualora all'esito delle verifiche effettuate dalle Commissioni locali ASL risulti confermato l'assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura ed il possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento definitivo.

La disposizione introduce così una sostanziale variante alla struttura bifasica della procedura di accreditamento, consentendo che i due segmenti dell'accreditamento provvisorio e dell'accreditamento definitivo possano realizzarsi in modo soggettivamente disgiunto, in quanto l'accreditamento provvisorio del soggetto la cui attività è cessata per fallimento viene posto direttamente in correlazione con quello definitivo concedibile al soggetto subentrante che mantenga inalterato l'assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura e sia, ovviamente, in possesso dei requisiti per l'accreditamento. Risulta in tal modo impedita, nei confronti della nuova attività avviata nella struttura preesistente, la verifica, per il tempo a questa necessario, del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, quale, invece, prescritta dalla disciplina statale di principio, anche ai fini del riscontro di compatibilità dell'eventuale nuovo accreditamento con il fabbisogno regionale di assistenza.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della l.r. Campania 4/2011.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 137 del 13 giugno 2013

Materia: Stabilizzazione dei lavoratori precari – buon andamento – lavori pubblici

Limiti violati: artt. 3 e 97 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012)

L'art. 46 prevede, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, l'espletamento di concorsi destinati al personale già in servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 e assunto mediante avvisi di selezione pubblica per esami o per titoli ed esami banditi dalla Regione Piemonte (commi 2 e 3) e stabilisce che, con deliberazione della Giunta regionale, sia definita, tra l'altro, la percentuale di riserva di posti non inferiore al 40 per cento, riferita al personale di cui al comma 3 (comma 4).

L'art. 47 (commi da 1 a 9) prevede l'affidamento di collaudo di lavori pubblici a dipendenti regionali iscritti in apposito elenco per il quale i dipendenti possono fare domanda di iscrizione e fissa i criteri per la formazione dell'albo stesso; demanda a regolamento regionale la disciplina della tenuta degli albi dei collaudatori.

Esito:

Motivi del ricorso

Contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, e segnatamente con quelli di uguaglianza, imparzialità e buon andamento nonché con la regola del concorso pubblico per accedere alla pubblica amministrazione, che ammette eventuali deroghe solo in presenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico; demandando a deliberazione della Giunta regionale la definizione della percentuale di riserva di posti, riferita al personale di cui al comma 3, la disposizione si pone in contrasto, oltre che con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, anche con la costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale, anche qualora le deroghe siano giustificate, la riserva di posti a favore del personale interno non deve essere superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso.

Questione fondata

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, disposizioni regionali che inquadrino stabilmente lavoratori precari all'interno delle amministrazioni, regionali e locali, senza neppure predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati, come anche le disposizioni che lasciano all'amministrazione regionale la possibilità di indire concorsi interamente riservati, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione .

L'ambito del principio del pubblico concorso ricomprende non solo le ipotesi di assunzione di soggetti in precedenza estranei all'amministrazione, ma anche casi di nuovo



Annalisa Pelucchi - Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati *ab origine* mediante concorso, in rapporti di ruolo; deroghe a tale principio sono legittime solo in quanto funzionali al buon andamento dell'amministrazione e se ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle che, nel caso di specie, non sono giustificate.

Motivi del ricorso

La disposizione detta, in contrasto con la corrispondente disciplina introdotta dal legislatore statale con gli artt. 4, 91, 120 e 141 del d. lgs. 163/2006, una propria, autonoma disciplina in materia di collaudo di opere pubbliche e, segnatamente, della individuazione, selezione e nomina dei soggetti chiamati a svolgere l'attività di collaudo, determinando una violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

Questione fondata

Confermando la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del "codice degli appalti", che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di stipulazione ed esecuzione dei contratti (compresi direzione dell'esecuzione e direzione dei lavori, contabilità e collaudo), la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che le norme attinenti alla fase dell'esecuzione del contratto privatistico rientrano nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, ad eccezione delle sole disposizioni di tipo meramente organizzativo o contabile.

Tale principio è stato successivamente ribadito anche con riguardo all'attività di collaudo, sul presupposto che anche tale fase del procedimento ad evidenza pubblica è relativa all'esecuzione del contratto e, pertanto, rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale.

La norma censurata non si limita a disciplinare aspetti meramente organizzativi dell'attività di collaudo, ma si pone in contrasto con i principi ricordati, violando l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della l.r. Piemonte 5/2012.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 138 del 13 giugno 2013

Materia: Coordinamento della finanza pubblica – residui attivi

Limiti violati: art. 117, terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: Articoli 2, 7, 9 e dell'allegato "E" (Elenco della situazione annuale dei fondi di Garanzia) della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011)

L'art. 2 riporta, tra le entrate di competenza, l'avanzo di amministrazione presunto, come da bilancio di previsione 2011; l'art. 9 indica l'avanzo di amministrazione accertato; l'allegato E indica l'importo delle garanzie fideiussorie.

L'art. 7, rubricato "Somma dei residui attivi", riporta i residui attivi.

Esito:

Motivi di censura

Riguardo all'art. 2, avrebbe dovuto essere indicato non l'avanzo presunto, ma quello accertato; riguardo all'art. 9, il fondo di cassa dell'avanzo di amministrazione è stato indicato in modo improprio, in violazione della stessa normativa regionale attuativa del d. lgs. 76/2000; l'allegato E, in base alla l.r. Molise 4/2002, avrebbe dovuto indicare, in allegato all'approvazione del rendiconto, anche altri dati sulla copertura finanziaria, il capitale garantito, la durata e la parte dell'obbligazione per la quale il fondo viene costituito.

Questione inammissibile per genericità delle censure.

Motivi di censura

La disposizione riporta tra i residui attivi numerose partite, relative ad anni oramai decorsi, in relazione alle quali la Regione non avrebbe fornito giustificazioni in ordine al mantenimento in bilancio, in contrasto con il principio fondamentale di finanza pubblica sancito dalla normativa statale, del previo accertamento dei crediti inerenti alle somme non riscosse al temine dell'esercizio, principio finalizzato a realizzare gli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Questione fondata

La definizione dei residui attivi contenuta nell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 76/2000 come «somme accertate e non riscosse» ha un implicito valore deontologico cogente, nel senso che il legislatore ha voluto che del conto consuntivo possano entrare a far parte solo somme accertate e non presunte. La disposizione così interpretata assume pertanto il ruolo di norma interposta rispetto al «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Il rendiconto finanziario della Regione Molise non fornisce alcuna giustificazione in ordine alla permanenza in bilancio ed alla contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi, molti dei quali di antica genesi. La determinazione della relativa somma è avvenuta in assenza dei requisiti minimi dell'accertamento contabile quali la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, l'entità del credito e la sua scadenza. In tal modo vengono assunte quali attività del bilancio consuntivo una serie di valori non dimostrati, espressi attraverso un'aggregazione apodittica e sintetica, suscettibile di alterare le risultanze finali del conto, che a sua volta deve essere consolidato con quello delle altre pubbliche amministrazioni per le richiamate finalità di coordinamento della finanza pubblica.

La disposizione contrasta, sotto il richiamato profilo dell'accertamento dei residui attivi, con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della l.r. Molise 23/2012.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 139 del 13 giugno 2013

Materia: Appostamenti per la caccia – tutela del paesaggio – governo del territorio

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. s) e terzo comma Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio")

L'art. 1, comma 3, stabilisce che gli appostamenti per la caccia al colombaccio sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del d. P.R. 380/2001, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, qualora siano realizzati secondo determinati accorgimenti e secondo gli usi e le consuetudini locali.

L'art. 2, comma 1, esclude la necessità di chiedere l'autorizzazione paesaggistica per gli appostamenti fissi per la caccia.

L'art. 2, comma 1, stabilisce che tutte le tipologie di appostamento di cui all'articolo 12, comma 5, della I. 157/1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. 380/2001, e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l'obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente.

Esito:

Motivi del ricorso

Escludendo dall'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio, la disposizione lede la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), dato che l' autorizzazione deve ritenersi richiesta ai sensi della normativa statale. Tali interventi, infatti, non possono avere carattere di lieve entità e non ricadono quindi nel regime dell'"autorizzazione semplificata" di cui all'art. 1 del d.P.R. 139/2010.

Questione fondata

Non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali la normativa statale subordina l'esecuzione di un interventi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Tale istituto persegue infatti finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nella materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo *standard* di protezione assicurato dalla normativa statale. L'impatto prodotto nelle aree tutelate dagli appostamenti venatori, siano essi fissi, ovvero destinati alla caccia dei colombacci,



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

comporta la necessità di una previa valutazione di compatibilità mediante ricorso all'autorizzazione paesaggistica.

Motivi del ricorso

Violazione del principio fondamentale in materia di governo del territorio sancito dall'art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. 380/2001, in base al quale sono soggetti a permesso di costruire gli interventi edilizi privi del carattere della precarietà funzionale, per la tipologia dei materiali impiegati e l'uso non temporaneo; gli appostamenti per la caccia rientrano in tale fattispecie, avendo carattere fisso.

Questione fondata

La disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio, e l'indicazione dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale del governo del territorio, che vincola la legislazione regionale di dettaglio. Gli appostamenti regolati dalla norma impugnata sono fissi, cioè comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio che la realizzazione secondo usi e consuetudini non è in grado di sminuire.

Avendo ad oggetto manufatti per i quali la normativa statale esige il permesso di costruire, la disposizione eccede dalla sfera della competenza concorrente.

Decisione della Corte

Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della l.r. Veneto 25/2012.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 141 del 20 giugno 2013

Materia: Tutela della salute – disciplina dei farmaci

Limiti violati: art. 117, terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: Artt. 2, commi 1 e 2, 3 e 8, nonché titolo della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche) e dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 38 (Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche),

L'art. 2 della l.r. Liguria, rubricato «Titolarità e modalità di prescrizione», stabilisce che «i derivati della cannabis, sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti dal medico specialista delle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia» (comma 1) e che «i farmaci cannabinoidi sono a carico del Servizio Sanitario Regionale e sono prescritti dai medici di medicina generale, previa indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti di cui al comma 1. In tale indicazione lo specialista stabilisce la durata del piano terapeutico e la sua ripetibilità» (comma 2).

L'art. 3, rubricato «Modalità di somministrazione e acquisto" dispone che "l'inizio del trattamento può avvenire: a) in ambito ospedaliero e/o in strutture a esso assimilabili, compresi day-hospital e ambulatori; i farmaci di cui all'articolo 2 sono acquistati dalla farmacia ospedaliera e posti a carico del Servizio Sanitario Regionale anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione del paziente. Le strutture di ricovero ospedaliero accreditato devono assistere i loro medici nella reperibilità dei suddetti farmaci e, se sprovviste di farmacia, assisterli nell'ottenere i farmaci da una farmacia ospedaliera o territoriale o fornita di laboratorio per preparazioni magistrali, con cui devono intrattenere rapporti di convenzione; b) in ambito domiciliare, in caso di cura realizzata con tali modalità, utilizzando farmaci esteri importati; il farmacista del servizio pubblico consegna direttamente i farmaci importati al medico o al paziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie riportate nella fattura estera. Nel caso di preparazioni galeniche magistrali per utilizzo extra-ospedaliero fornite da farmacie private su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all'articolo 2, la spesa per la terapia è a carico del paziente quando è prescritta su ricettario bianco. La spesa resta a carico del Servizio Sanitario Regionale solo qualora il medico che fa la prescrizione sia alle dipendenze del servizio pubblico e utilizzi il ricettario del Servizio Sanitario Regionale per la prescrizione magistrale".

L'art. 5 della I.r. Veneto 38/2012, rubricato «Convenzioni e attività sperimentali», stabilisce, al comma 1, che «la Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi» e, al comma 2, che «la Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall'estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con il Centro per la



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

ricerca per le colture industriali di Rovigo, con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali cannabinoidi».

L'art. 8 della I.r. Liguria 26/2012 prevede che la Giunta regionale attiva una convenzione con lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per la produzione e lavorazione di Cannabis medicinale coltivata in Italia o con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici.

Esito:

Motivi del ricorso

Il titolo della I.r. Liguria, nonché gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera b), violano l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto fanno generico riferimento alle "preparazioni galeniche" e non chiariscono se, con tali parole, ci si intenda riferire alle "formule magistrali", ponendosi così in contrasto con il principio desumibile dalla normativa statale, attuativa di normativa comunitaria, che distingue tra «formule magistrali» e «formule officinali» e prevede, per queste due tipologie di formule galeniche, un regime differenziato. Ne deriva il rischio che determinate sostanze (quali i derivati della cannabis), per le quali il legislatore ha previsto l'applicazione di uno specifico regime (quello, appunto, delle «formule magistrali») si sottraggano allo stesso.

L'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale impugnata viola inoltre l'art. 117, terzo comma, Cost., perché detta misure in materia di qualificazione e classificazione dei farmaci, nonché di regolamentazione del regime di dispensazione — compresi l'individuazione degli specialisti abilitati a prescriverli e i relativi impieghi terapeutici – ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute disposti, in particolare, dalle norme di cui ai titoli III, IV e VI del d.lgs. 219/2006.

<u>Questione non fondata con riferimento al titolo e agli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett.</u> <u>b), riquardo alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.</u> (violazione della normativa statale attuativa di normativa comunitaria). Anche se il titolo della legge fa generico riferimento alle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi, la disciplina complessiva della legge è inequivocabilmente riferita alle formule magistrali di cui al d. lgs. 219/2006.

Questione fondata invece per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost con riferimento agli articoli 2, commi 1 e 2, dove sono specificati gli specialisti che possono prescrivere i derivati della cannabis, e che pongono i relativi farmaci a carico del servizio sanitario regionale: tali previsioni invadono la competenza statale in materia di qualificazione e classificazione dei farmaci e di regolamentazione del regime di dispensazione, in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia.

Dalla normativa statale si ricava il principio secondo cui la classificazione dei farmaci e la regolamentazione del regime di dispensazione sono definite dalle leggi statali per garantire l'uniformità sul territorio nazionale delle modalità di prescrizione e impiego dei farmaci medesimi. Le disposizioni statali, a loro volta, rinviano, per l'applicazione del



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

principio, alle indicazioni di dettaglio contenute nell'atto con il quale l'AIFA autorizza l'immissione in commercio del farmaco o principio attivo.

In considerazione della inscindibile connessione con le disposizioni contenute nell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. Liguria 26/2012, va dichiarata altresì l'illegittimità in via consequenziale di due disposizioni della medesima legge regionale: l'art. 2, comma 3, secondo cui «hanno possibilità di prescrizione anche i medici specialisti operanti nei Centri di cure palliative pubblici e convenzionati», e l'art. 3, comma 1, lettera b), secondo periodo, limitatamente alle parole «su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all'articolo 2».

Motivi del ricorso

L'art. 3, comma 1, lettera a), della l.r. Liguria 26/2012 viola l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della normativa statale in materia di tutela della salute, perché, nello stabilire che le strutture di ricovero ospedaliero accreditato devono intrattenere rapporti di convenzione con le farmacie ospedaliere o territoriali o fornite di laboratorio per preparazioni magistrali, detta una disciplina difforme da quella contenuta nelle «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia, di cui alla Farmacopea Ufficiale XII», che – adottata con decreto del Ministro della salute del 3 dicembre 2008 – «non prevede tali tipi di convenzioni».

L'art. 3, comma 1, lettera b), nel disporre che «nel caso di preparazioni galeniche magistrali per utilizzo extra-ospedaliero fornite da farmacie private su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all'articolo 2, la spesa per la terapia è a carico del paziente quando è prescritta su ricettario bianco», e che «la spesa resta a carico del Servizio Sanitario Regionale solo qualora il medico che fa la prescrizione sia alle dipendenze del servizio pubblico e utilizzi il ricettario del servizio sanitario regionale per la prescrizione magistrale» – viola l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della normativa statale in materia di tutela della salute desumibili dalla normativa statale.

Questione inammissibile con riferimento alla lettera a) per genericità della censura.

<u>Questione non fondata</u> con riferimento alla lettera b), che si limita a prospettare l'alternativa tra prescrizione mediante ricettario del servizio sanitario regionale e prescrizione mediante ricettario bianco al solo fine di attribuire l'onere della prestazione sanitaria, restando ferme tutte le indicazioni stabilite dalla normativa statale perché la prescrizione non sia ripetibile.

Motivi del ricorso

La disposizione viola l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della normativa statale in materia di tutela della salute e, in particolare, con il combinato disposto degli artt. 50 e 54, comma 2, del d.lgs. 219/2006, che richiede, per la produzione di sostanze attive utilizzate come materie prime per la produzione di medicinali, l'acquisizione di un'autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché con l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che, a sua volta, prescrive l'autorizzazione dell'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute per la produzione, la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti. La disposizione censurata si pone in contrasto con tali norme, in quanto autorizzaq la Giunta regionale a stipulare convenzioni con soggetti – il Centro per la ricerca per le colture industriali di Rovigo e lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze – attualmente privi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa statale, introducendo una sostanziale autorizzazione ex lege, che eccede dalle competenze regionali in materia.

Questione non fondata

La disposizione impugnata non obbliga la Giunta regionale ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota per la produzione di medicinali cannabinoidi, ma riconosce in capo alla stessa una mera facoltà. Le azioni e i progetti previsti, inoltre, non si fondano su una autorizzazione *ex lege*, poiché la stessa disposizione stabilisce che la Regione possa realizzarli con gli indicati istituti di Rovigo e Firenze o con altri comunque autorizzati «secondo la normativa vigente», lasciando, così, impregiudicata, perché estranea alla competenza regionale, la questione relativa al procedimento di autorizzazione alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici.

La non lesività della normativa regionale censurata è confermata dal comma 1 dello stesso art. 5, che, per un verso, stabilisce in termini generali che la stipulazione di convenzioni per la produzione o preparazione dei medicinali cannabinoidi è una mera facoltà e, per l'altro, precisa che tale facoltà va esercitata nel rispetto del regime autorizzatorio statale, ossia stipulando convenzioni con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.

Motivi del ricorso

Nel prevedere l'attivazione di una convenzione della Giunta regionale con lo Stabilimento indicato, o con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici per la produzione e lavorazione di cannabis medicinale coltivata in Italia, la disposizione viola l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della normativa statale in materia di tutela della salute, in quanto lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze non è in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla legge per la produzione di principi attivi e per la fabbricazione di stupefacenti.

Questione fondata

La previsione non subordina la stipulazione della convenzione da parte della Giunta all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni prescritte dalla legislazione statale.

Poiché l'indicato istituto di Firenze non risulta avere acquisito le autorizzazioni che, in base alla legislazione statale, sono necessarie alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici – essendo l'istituto attualmente autorizzato soltanto alla «produzione di alcune forme farmaceutiche e non di principi attivi» – il riferimento alle



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

«medesime» autorizzazioni, letteralmente inteso, induce ad ammettere che la Regione possa stipulare convenzioni per la produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici con istituti sprovvisti della specifica autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco, prevista dalla normativa statale.

La disposizione regionale si pone, così, in contrasto con la disciplina autorizzatoria statale, che rientra tra i principi fondamentali in materia di tutela della salute, essendo posta a garanzia di un diritto fondamentale della persona.

Decisione della Corte

Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 8 della l.r. Liguria 26/2012 e, in via consequenziale, degli artt. 2, comma 3, e 3, comma 1, lettera b), secondo periodo, limitatamente alle parole «su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all'articolo 2», della medesima l.r. Liguria; inammissibili o non fondate le altre questioni.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 142 del 20 giugno 2013

Materia: Caccia

Limiti violati: art. 117, seconda comma, lett. s) Cost. **Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: TAR Abruzzo

Oggetto: art. 43, commi 6, 6-bis e 6 ter della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), promosso dal TAR Abruzzo.

La disposizione dispone che, ai soli fini dell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo è considerato comprensorio faunistico omogeneo ed il territorio ove è consentito l'esercizio dell'attività venatoria costituisce un unico ambito territoriale di caccia, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della l. 157/1992, di dimensioni regionali, denominato "comparto unico regionale per l'esercizio della caccia) da appostamento alla migratoria (comma 6); specifica i soggetti iscritti di diritto al comparto unico regionale per l'esercizio della caccia da appostamento alla migratoria (comma 6-bis); demanda alla Giunta regionale, sentiti l'OFR e la consulta regionale della caccia, la possibilità di consentire, nel periodo 1° ottobre - 30 novembre, limitatamente all'esercizio dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, la fruizione fino a cinque giornate di caccia settimanali, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì (comma 6-ter).

Esito:

Motivi del ricorso

La disposizione contrasta con la normativa statale in quanto prevede un unico comparto regionale in luogo di quelli di dimensioni sub provinciali prescritti dall'art. 14, comma 1, della l. 157/1992.

Questione fondata

La normativa statale ha inteso perseguire un punto di equilibrio tra il primario obiettivo della salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria, attraverso la previsione di forme penetranti di programmazione dell'attività di caccia. In tale prospettiva risulta momento qualificante la valorizzazione delle caratteristiche di omogeneità, dal punto di vista naturalistico, dei territori nei quali si esercita la caccia. Tali caratteristiche devono essere adeguatamente considerate dalle Regioni. La normativa statale in particolare dispone che le Regioni, con apposite norme, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Fine della disposizione statale è di realizzare uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio nel quale esso è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. Di qui, la configurazione in via legislativa di ripartizioni territoriali quanto più vicine possibile



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

agli interessati, in ragione appunto della prevista dimensione sub-provinciale degli ambiti di caccia (sentenza 4/2000).

La disposizione in esame risulta in evidente contrasto con il modello desumibile dalla normativa statale sia per la mancata scansione in ambiti venatori sub provinciali dell'intero territorio regionale, sia per l'omessa considerazione delle peculiarità ambientali, naturalistiche e umane afferenti ai singoli contesti territoriali.

Decisione della Corte

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 43, commi 6, 6-bis e 6-ter della l.r. Abruzzo 10/2004.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 152 del 21 giugno 2013 **Materia:** Nomina dei direttori generali

Limiti violati: Art. 97 Cost. e art. 117, secondo comma, lettera I), Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 5, della legge della Regione Campania 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania 6 luglio 2012, n. 18 (Criteri di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

La disposizione detta una nuova disciplina per la nomina dei direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale; il quinto comma prevede che con deliberazione della Giunta regionale è adottato un disciplinare, da sottoporre all'approvazione della maggioranza qualificata del Consiglio regionale, con le modalità di espletamento della procedura prevista dal medesimo articolo e che, fino all'approvazione del disciplinare, la nomina dei direttori generali avviene tra le persone iscritte nell'elenco di cui al comma 1, che decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare.

Esito:

Motivi del ricorso

Nel prevedere – seppur all'interno di una disciplina transitoria – un'ipotesi di decadenza automatica dei direttori generali delle ASL e degli Istituti del servizio sanitario regionale, la disposizione viola l'art. 97 Cost. e anche i principi fondamentali in materia di tutela della salute stabiliti ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché incide sulla competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile.

La disposizione regionale introduce infatti una fattispecie di cessazione anticipata dell'incarico, in contrasto con la disciplina nazionale vigente, secondo cui il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato ed è di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, e le ipotesi di decadenza, regolate dai commi 3 e 7 del medesimo articolo, sono limitate a casi specifici.

Decisione della Corte

Questione fondata

I direttori generali delle ASL costituiscono una figura tecnico-professionale e le funzioni dagli stessi svolte sono di carattere tecnico-gestionale, come confermato anche dai requisiti che la legge richiede per la loro nomina.

Sotto il profilo organizzativo, tra l'organo politico e i predetti direttori generali non vi è un rapporto istituzionale diretto e immediato, ma una molteplicità di livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l'organo politico ai direttori generali delle Asl. Nella Regione Campania in particolare, i rapporti tra direttori sanitari e organi politici sono



Annalisa Pelucchi - Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

mediati da strutture dipendenti dalla Giunta, e, in particolare, dal Capo Dipartimento, che svolge «funzioni di vigilanza e controllo degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione» (art. 7 del regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12).

La disposizione impugnata, trovando applicazione nei confronti della tipologia di figure dirigenziali appena descritta – che esercita funzioni di carattere gestionale e non è legata all'organo politico da un rapporto diretto – viola l'art. 97 Cost. sotto più profili.

Contrasta con il principio di buon andamento, perchè il meccanismo di decadenza automatica incide sulla continuità dell'azione amministrativa, viola i principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, escludendo una valutazione oggettiva dell'operato del funzionario; viola anche il principio di imparzialità dell'azione amministrativa perché introduce un'ipotesi di cessazione anticipata e automatica dall'incarico del direttore generale dipendente da un atto dell'organo politico; viola anche il principio del giusto procedimento perché non prevede il diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 5, della l.r. Campania 32/1994, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 18/2012.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 153 del 21 giugno 2013

Materia: Tributi - IRAP

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. **Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45 (*Agevolazioni fiscali per favorire*, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana).

La legge censurata persegue finalità di promozione culturale e organizzativa perseguite, prevedendo agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dall'anno 2013 (art. 1); precisa i soggetti destinatari delle agevolazioni e prevede talune esclusioni (art. 2); individua i progetti di intervento finanziabili e i soggetti beneficiari dei finanziamenti (art. 3); determina la tipologia e la misura delle agevolazioni e disciplina le condizioni e i limiti delle agevolazioni stesse, rinviando per le modalità applicative ad un apposito regolamento (art. 4), previsto dall'art. 5; reca una norma finanziaria diretta a regolare le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 4 (art. 6); prevede una clausola valutativa sulle modalità di attuazione della legge (art. 7); stabilisce l'efficacia differita per l'entrata in vigore della legge stessa, a far tempo dal 1° gennaio 2013 (art. 8).

Esito:

Motivi di censura

La normativa viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché, introducendo un credito d'imposta IRAP (tributo proprio derivato, istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni), pone in essere un'integrazione della disciplina di un tributo dello Stato, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale.

Questione non fondata

L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), emanato a seguito della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) consente alle Regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote dell'IRAP e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Decisione della Corte

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della l.r. Toscana 45/2012.

Estensore nota: Roberto Grazzi - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 159 del 21 giugno 2013 **Materia:** Efficacia dei provvedimenti

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. **Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articolo 16, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (*Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promosso dal Tribunale di Catanzaro*

La disposizione impugnata consiste nella norma di interpretazione autentica dell'art. 43 della l.r. 8/2002 (in materia di bilancio e contabilità regionale). Stabilisce che tale disposizione si interpreta nel senso che i provvedimenti, i contratti e gli accordi che comportano spese a carico della Regione, inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l'Amministrazione, sino a che non esista l'autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione.

Esito:

Motivi di censura

La disciplina dell'effetto giuridico, cioè della idoneità o attitudine di un atto a produrre certe conseguenze nel mondo del diritto appartiene al diritto civile, dal quale è dunque regolato; la disposizione concerne la materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Questione fondata

La norma censurata incide sull'efficacia del contratto violando così l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., inoltre, il riferimento alla categoria dei provvedimenti risulta generico e si presta a ricomprendere anche i provvedimenti giudiziari.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, della l.r. Calabria 15/2008.

Estensore nota: Mario Di Stefano - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 161 del 27 giugno 2013

Materia: Edilizia residenziale pubblica - profughi

Limiti violati: art. 3 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articoli 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (*Norme* in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 – Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 – Normativa organica per i profughi).

La l.r. Toscana 59/2005 prevede l'applicazione a tutti i cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, di un regime privilegiato di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro assegnati. In particolare stabilisce che «i profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero ai sensi dell'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), possono chiedere ai comuni la cessione in proprietà di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all'articolo 3» (art. 1) e dispone che «il prezzo di cessione degli alloggi di cui all'articolo 1 è determinato nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore» (art. 3).

Esito:

Motivi di censura

Le norme censurate si pongono in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono che, a certe condizioni, i profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art. 17 della l. 137/1952 possano ottenere l'acquisto in proprietà degli alloggi assegnati previo pagamento di un prezzo pari al 50 per cento del costo di costruzione invece che secondo le norme generali che disciplinano il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, irragionevolmente diversificando situazioni del tutto assimilabili (il trattamento di tali assegnatari rispetto alle altre categorie di assegnatari degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica). La scelta operata dal legislatore regionale viola il canone generale della ragionevolezza delle norme e pare esulare dai limiti della discrezionalità legislativa, specie di fronte alla tutela di un diritto sociale, quale quello al bene casa, che mal tollera differenziazioni non legate allo stato di bisogno concreto (art. 47, secondo comma, Cost.).

Questione fondata

La legge impugnata ha esteso il regime privilegiato riconosciuto dalla normativa statale ai soli profughi assegnatari degli alloggi realizzati in base all'art. 18 della l. 137/1952, che consente di acquistare la proprietà dell'immobile versando un importo corrispondente



Annalisa Pelucchi - Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

alla metà del costo di costruzione, a tutti i profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tale scelta ha l'effetto di estendere un regime di privilegio, derogatorio rispetto alle norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica, e di alterare la posizione relativa della categoria interessata rispetto ad altre categorie – i profughi di cui all'art. 18 della l. 173/1952 e gli assegnatari ordinari di alloggi popolari – che sono titolari del medesimo diritto all'abitazione, al quale la giurisprudenza costituzionale riconosce carattere inviolabile. Tale scelta è in contrasto con l'art. 3 Cost. per l'irragionevolezza sia del criterio prescelto per l'estensione del beneficio, sia della parificazione di situazioni eterogenee, nonché per la non giustificata disparità di trattamento che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni censurate.

In considerazione della inscindibile connessione esistente tra gli impugnati artt. 1 e 3 della l.r. 59/2005 e le altre disposizioni (art. 2 - che individua i soggetti legittimati alla presentazione della domanda di acquisto - e art. 4 - che definisce gli adempimenti a carico delle amministrazioni comunali) della stessa legge, l'illegittimità costituzionale dei primi deve estendersi in via consequenziale alle seconde.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della l.r. Toscana 59/2005; Dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della l.r. 59/2005.

Estensore nota: Roberto Grazzi - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 162 del 27 giugno 2013

Materia: Aeroporti

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 "Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo")

L'art. 1 della legge impugnata sostituisce l'art. 1 della l.r. Lazio 41/1997 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo) e detta disposizioni in materia di realizzazione ed esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili, nel rispetto della normativa statale in tema di uso delle aree di atterraggio, disciplina del volo da diporto o sportivo (comma 1); stabilisce che le aviosuperfici ed i campi di volo di cui al comma 1 riguardano l'esercizio del volo e dei vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo (comma 2); precisa gli aspetti di differenziazione dei campi di volo rispetto alle aviosuperfici e che le aviosuperfici possono essere dotate di recinzioni leggere con paletti e rete metallica (comma 3).

<u>L'art. 1, comma 3</u>, introduce, dopo l'art. 2 della l.r. Lazio 41/1997, <u>l'art. 2-bis</u>, che prevede, al <u>primo comma</u>: «I piloti dei velivoli sono responsabili del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della pubblica incolumità, di uso del territorio e di tutela dell'ambiente, mentre il gestore dell'aviosuperficie è parimenti responsabile delle strutture facenti parte dell'aviosuperfice nella fase di decollo e di atterraggio dell'aeromobile.

<u>L'art. 1, comma 3</u>, introduce, dopo l'art. 2 della l.r. Lazio 41/1997, <u>l'art. 2-bis</u>, che prevede, al <u>secondo comma</u>: «I campi di volo e le aviosuperfici sono sempre e prioritariamente utilizzabili dai velivoli del 118, del 115 e delle forze di polizia, in caso di trasporto sanitario d'urgenza, di soccorso di emergenza, di operazioni di salvataggio, evacuazione o antincendio e di operazioni simili.»

Esito:

Motivi di censura

Lesione della competenza esclusiva statale prevista all'art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., in materia di «sicurezza» e di «ordinamento civile e penale»; la normativa statale non contempla i campi di volo e non opera alcun riferimento alle attività previste dall'art. 1, comma 1, della l.r. 41/1997, quali il volo e i vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo.

Questione inammissibile

Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili in riferimento sia alla lettera h) sia alla lettera l) dell'art. 117, secondo comma, Cost. poiché il rimettente non chiarisce le ragioni per le quali tali ambiti competenziali sarebbero invasi dalla norma censurata.



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Motivi di censura

La nuova disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., in quanto detta norme in materia di responsabilità nell'uso dei campi di volo e delle aviosuperfici, invadendo la competenza dello Stato e formulando una disciplina sostanzialmente difforme da quella contenuta nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, in materia di responsabilità dei piloti e gestori delle aviosuperfici.

Questione fondata

La disposizione prevede ipotesi di responsabilità in materia di «sicurezza della pubblica incolumità», di uso del territorio e di tutela dell'ambiente per i piloti dei velivoli e ulteriori ipotesi a carico del gestore della aviosuperficie, per quanto riguarda le strutture facenti parte della stessa nella fase di decollo e di atterraggio dell'aeromobile. Il contenuto della norma impugnata è chiaramente riconducibile all'ambito materiale dell'ordinamento civile e penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., di esclusiva competenza statale, che non può essere inciso dal legislatore regionale.

Questione inammissibile

Il ricorrente non svolge alcuna specifica censura.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della l.r. Lazio 9/2012 nella parte in cui prevede l'inserimento dell'art. 2-bis, comma 1, nel corpo della l.r. 41/1997; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della l.r. 9/2012 e dell'art. 1, comma 3, della l.r. 9/2012, nella parte in cui prevede l'inserimento dell'art. 2-bis, comma 2, nel corpo della l.r. 41/1997.

Estensore nota: Roberto Grazzi - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 167 dell'11 luglio 2013

Materia: Pubblico impiego – personale regionale – concorso pubblico

Limiti violati: artt. 3 e 97 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: Art. 12, commi 2 e 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

Le disposizioni censurate, finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica attraverso la riorganizzazione delle società partecipate dalla Regione, dispongono il trasferimento delle funzioni di due società *in house* della Regione Lombardia (Lombardia Informatica s.p.a. e Cestec s.p.a.) a strutture organizzative regionali.

Per attuare il trasferimento di funzioni, prevedono l'inquadramento del personale in servizio a tempo indeterminato delle due società partecipate in altrettanti ruoli speciali ad esaurimento presso due articolazioni della Regione stessa. In particolare, il comma 2 dispone il trasferimento del personale di Lombardia Informatica s.p.a. presso l'Agenzia regionale centrale acquisti e il comma 4 dispone il trasferimento del personale di Cestec s.p.a. presso l'ARPA.

Esito:

Motivi di censura

Per effetto delle menzionate disposizioni regionali, tutto il personale precedentemente in servizio presso le società controllate viene assunto a tempo indeterminato da parte della Regione, in mancanza di una procedura selettiva aperta al pubblico e, dunque, in violazione dei canoni di ragionevolezza e del principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione

Questione fondata

Nelle more del giudizio, la norma regionale è stata modificata dall'art. 1 della l.r. 21/2012, per effetto del quale è stato abrogato il comma 2 dell'articolo 12, mentre il comma 4 dell'articolo 12 è stato sostituito da una norma che dispone l'inquadramento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Lombardia Informatica s.p.a. e presso Cestec s.p.a., rispettivamente, nei ruoli dell'Agenzia regionale centrale acquisti e nei ruoli di ARPA Lombardia «a seguito di esito positivo della procedura selettiva che è espletata nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente».

Rilevata la sostanziale omogeneità della nuova disciplina rispetto a quella sostituita, e dato che anche la nuova disposizione autorizza il trasferimento di personale in mancanza di concorso aperto al pubblico, esclusivamente sulla base di una prova attitudinale riservata al personale già assunto presso la società *in house*, la questione di legittimità viene trasferita sulla nuova norma.



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Nel merito, un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali, può ricorrere solo in determinate circostanze: è necessario, infatti, che la legge stabilisca preventivamente le condizioni per l'esercizio del potere di assunzione, subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e preveda procedure di verifica dell'attività svolta; il che presuppone che i soggetti da assumere abbiano maturato tale esperienza all'interno della pubblica amministrazione, e non alle dipendenze di datori di lavoro esterni. Inoltre, la deroga deve essere contenuta entro determinati limiti percentuali, per non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso della generalità dei cittadini a detti posti pubblici.

La legge censurata si pone in contrasto con i predetti principi. Essa individua soltanto in modo generico le ragioni giustificatrici della deroga sul piano della funzionalità e non prevede meccanismi di verifica dell'attività professionale svolta, né limiti percentuali all'assunzione senza concorso.

Il vulnus determinato dall'originaria disposizione non risulta attenuato dalle modifiche apportate dalla l.r. 21/2012, che non pone rimedio al carattere "chiuso" dell'individuazione degli aspiranti titolari dei nuovi posti di ruolo resi disponibili, dal momento che la partecipazione alle prove selettive è chiaramente riservata ai soli dipendenti delle società partecipate.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, della l.r. Lombardia 12/2012, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 21/2012.

Estensore nota: Roberto Grazzi - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 171 del 4 luglio 2013

Materia: Concessioni per il demanio marittimo

Limiti violati: art. 117, primo comma, e secondo comma lett. e) Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articolo 1 della legge della Regione Liguria 30 luglio 2012 n. 24, recante «Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate»

La disposizione impugnata prevede una proroga automatica delle concessioni per il demanio marittimo.

Esito:

Motivi di censura

La norma determina una disparità di trattamento tra operatori economici in violazione dei principi della concorrenza e della libertà di stabilimento.

Questione fondata

A seguito di procedura d'infrazione comunitaria, il legislatore nazionale ha modificato le modalità di accesso da parte degli operatori economici alle concessioni relative a beni demaniali marittimi, sopprimendo la disposizione che accordava una preferenza al concessionario in scadenza e quella che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni.

La norma regionale impugnata prevede, a determinate condizioni, una proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo a favore del soggetto già titolare della concessione, senza nemmeno determinarne la durata temporale.

Il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. Liguria 24/2012.

Estensore nota: Mario Di Stefano - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 178 del 4 luglio 2013

Materia: Valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale

(VIA)

Limiti violati: art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, e 18, commi 2 e 4, nonché dell'allegato A, della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)»

L'art. 3, comma 2 e l'allegato A disciplinano, tra l'altro, la valutazione ambientale strategica. Dispongono che i piani ed i programmi che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche minori sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, nei casi indicati nell'allegato A, in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente.

L'art. 18, comma 2, inserisce nella disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA) la «procedura di verifica-screening» preordinata ad accertare la necessità di espletare la VIA, stabilendo che: «Dell'avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 è dato avviso a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonché nell'albo pretorio on line dei comuni interessati con indicazione del proponente, dell'oggetto, della localizzazione e la relativa documentazione progettuale e ambientale è messa a disposizione per la consultazione on line».

L'<u>art. 18, comma 4</u>, stabilisce che l'esito della procedura di verifica-screening ai fini della VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web della Regione.

La norma è in contrasto con il d.lgs. 152/2006 poiché non prevede la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente del provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni.

Esito:

Motivi di censura

Contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, Cost.: la norma limita la verifica di assoggettabilità alla VAS ai piani e programmi nei soli casi in cui abbiano potenziali effetti sull'ambiente.

Il d.lgs. 152/2006 prevede che la scarsa rilevanza dell'impatto ambientale può giustificare l'esonero dalla procedura di VAS, ma non dalla valutazione di assoggettabilità a VAS. Inoltre, la norma regionale limita l'esperimento della procedura in esame ai piani e programmi relativi all'uso di piccole aree a livello locale ed alle loro modifiche minori, riconducibili alle categorie specificate nell'allegato A, con limitazione non prevista dalle norme comunitarie e statali di riferimento.



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

L'impugnato allegato A, nella parte in cui individua i piani ed i programmi di scarso impatto ambientale, esclusi come tali dalla procedura di assoggettabilità a VAS, non solo in base alla natura dell'area interessata, ma anche in base alle dimensioni quantitative dell'intervento, determina un'indebita commistione tra valutazione ambientale dei piani e dei progetti, stabilendo, incongruamente, un artificioso nesso fra le proporzioni dell'opera e l'opportunità di svolgere valutazioni sul piano.

Questione fondata

In materia di VAS, interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui risultano espressivi di una competenza propria della Regione, sempre che non compromettano un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato. Le norme regionali non possono restringere l'ambito di esperibilità rispetto alla disciplina statale.

La dimensione quantitativa e l'entità delle modifiche possono giustificare, sulla base di criteri predeterminati, l'esonero dalla procedura di VAS, ma non dalla verifica di assoggettabilità. Le disposizioni censurate, invece riducono il livello di tutela ambientale. La previsione contenuta nell'allegato A ha poi l'effetto di far ritenere non necessaria la verifica di assoggettabilità nei casi nei quali non siano superate le soglie quantitative e dimensionali nella stessa indicate e si pone in contrasto con la normativa statale.

Dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione in quanto comporta un restrizione dell'ambito di esperibilità della verifica di assoggettabilità a VAS, e dell'allegato A nella parte in cui, ai numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione di tale verifica in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi.

Motivi di censura

Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.; la norma si limita a prevedere che una copia integrale della documentazione inerente alle istanze per la verifica di assoggettabilità a VIA sia depositata presso i Comuni interessati, omettendo di prevedere che sia dato avviso della trasmissione nell'albo pretorio degli stessi Comuni, come stabilito dal d.lgs. 152/2006.

Questione fondata

La normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale e, quindi, rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, sicché, seppure possano essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione del procedimento in esame, il titolo di legittimazione statale ed il legislatore regionale non può ridurre lo standard di tutela fissato dal legislatore statale.

La limitazione della pubblicità prevista dalla norma regionale, nella parte in cui non prevede che dell'avvenuta trasmissione della richiesta sia dato avviso nell'albo pretorio dei comuni interessati, riduce lo standard di tutela fissato a livello statale.



Annalisa Pelucchi - Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Questione fondata

La disciplina concerne la materia «tutela dell'ambiente» e la norma regionale, riducendo il contenuto della pubblicità stabilita dalla legge statale, limita il livello di tutela fissato da quest'ultima.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della l.r. Liguria 32/2012, nonché dell'articolo 3, comma 2, nel testo modificato dall'articolo 1 della l.r. 1/2013; l'illegittimità costituzionale dell'allegato A, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità a VAS, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi; l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1-bis, primo periodo, della l.r. 38/1998, inserito dall'articolo 18, comma 2, della l.r. 32/2013, nella parte in cui non prevede che dell'avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 di detta norma sia dato avviso a cura del proponente nell'albo pretorio dei comuni interessati; l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 38/1998, nel testo sostituito dall'articolo 18, comma 2, della l.r. 32/2013, nella parte in cui non prevede che l'esito della procedura sia pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione.

Estensore nota: Mario Di Stefano - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 180 del 9 luglio 2013

Materia: Coordinamento finanza pubblica - piano di rientro sanitario - commissario ad acta -

incompatibilità

Limiti violati: artt. 3, 117, terzo comma, 120, 122, primo comma. Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: art. 44, comma 1, legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012), quale sostituito dal comma 4, dell'art. 2, della legge della stessa Regione 9 agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), nonché dell'art. 4, commi 3 e 5, della medesima legge della Regione Campania n. 27 del 2012

Il comma 1 dell'art. 44 della l.r. 1/2012, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della l.r. 27/2012, dispone l'incremento di una somma destinata alla copertura dell'ammortamento di un debito pregresso, in conformità agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato, e la rifinalizzazione di somme, già destinate alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario, per il finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche.

L'<u>art. 4, comma 3</u>, nelle more del completamento del Policlinico universitario, distribuisce nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta i posti letti programmati (500), demandando al Commissario *ad acta* di provvedere alla emanazione degli atti consequenziali.

L'<u>art. 4, comma 5</u>, ha ad oggetto una deroga alle previsioni di incompatibilità di cui all'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) per i consiglieri regionali supplenti.

Esito:

Motivi di censura

La censura è rivolta contro la parte della norma relativa alla rifinalizzazione ad altro scopo di una parte dell'entrata destinata all'ammortamento del debito pregresso, in elusione del vincolo di rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato.

Questione fondata

L'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute e, in particolare, nell'ambito della gestione del servizio sanitario, può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa.

Nella necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario, il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari.



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

La rifinalizzazione ad altro scopo di una parte dell'entrata elude il vincolo del rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato. La normativa statale rende infatti vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della l. 311/2004, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e a ripianare i debiti.

Motivi di censura

La disposizione censurata sovrappone proprie prescrizioni operative all'attività del Commissario.

Questione fondata

La semplice interferenza, da parte del legislatore regionale, nelle funzioni del Commissario *ad acta*, come definite nel mandato commissariale, determina di per sé la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., inoltre, poiché il piano di rientro non contempla I distribuzione dei posti letto nelle altre strutture della provincia, ne discende anche la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della legislazione statale, per i quali gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

Motivi di censura

L'art. 65, comma 1, del d.lgs. 267/2000 stabilisce che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale».

La disposizione impugnata esclude tali incompatibilità per i consiglieri regionali supplenti, ponendosi in contrasto con gli artt. 3 e 122, primo comma, Cost.

Questione fondata

Stante l'identità dei poteri attribuiti al consigliere regionale supplente rispetto a quelli previsti per il titolare della carica, anche nei confronti del primo si pongono, non diversamente che nei confronti del titolare, quelle medesime esigenze di efficienza e trasparenza in vista delle quali, appunto, la richiamata normativa statale stabilisce che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale».

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, della l.r. Campania 1/2012, quale sostituito dall'art. 2, comma 4, della l.r. 27/2012, limitatamente alle parole «per l'anno 2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227»; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3 e 5, della l.r. 27/2012.

Estensore nota: Mario Di Stefano - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 181 del 9 luglio 2013

Materia: Copertura finanziaria – leggi di spesa Limiti violati: art. 81, quarto comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: art. 44, comma 1, legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012*), quale sostituito dal comma 4, dell'art. 2, della legge della stessa Regione 9 agosto 2012, n. 27 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale*), nonché dell'art. 4, commi 3 e 5, della medesima legge della Regione Campania n. 27 del 2012

Il comma 1 dell'art. 44 della I.r. 1/2012, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della I.r. 27/2012, dispone l'incremento di una somma destinata alla copertura dell'ammortamento di un debito pregresso, in conformità agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato, e la rifinalizzazione di somme, già destinate alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario, per il finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche.

Esito:

Motivi di censura

La disposizione non quantifica gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge. Il rinvio ai fondi stanziati in sede di finanziamento della l.r. Molise 10/1985 – che disciplinava la materia precedentemente all'emanazione di quella impugnata – non costituisce valida copertura della spesa conseguente: la mancata quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge regionale rende inadeguato il rinvio, in quanto gli oneri potrebbero essere di entità superiore alla capienza del relativo capitolo di bilancio, e si pone in contrasto con i requisiti di chiarezza e solidità del bilancio richiesti dalla giurisprudenza costituzionale. Ciò equivale all'integrale omissione dei mezzi di copertura, necessari ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost.

Questione fondata

Prima della discussione del ricorso, l'art. 1, comma 2, lettera b), della l.r. Molise 1/2013 ha sostituito il comma 1 della disposizione impugnata, che è stata così riformulata: «La presente legge non comporta oneri per l'esercizio finanziario 2012». Il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 19/2012 è rimasto invariato.

L'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dispone, in relazione agli oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, che: «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali». Tale disposizione, specificativa del precetto di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., prescrive quale presupposto della copertura finanziaria la previa



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita.

Sia l'originaria versione del comma 1 dell'art. 5, sia il comma 2 del medesimo non contengono alcuna quantificazione della spesa derivante dall'applicazione della l.r. 19/2012. Anche la modifica apportata dalla l.r. 1/2013 alla disposizione impugnata non si può ritenere satisfattiva, perché nella sostanza riproduce la stessa norma, legittimando conseguentemente il trasferimento della relativa impugnazione. Il comma in questione, come riformulato dalla disposizione regionale nel frattempo intervenuta, non ha alcun utile effetto nel contesto legislativo in cui si colloca, essendosi limitato a cancellare per l'esercizio 2012 le risorse necessarie a realizzare gli interventi previsti dalla legge regionale.

L'art. 5 della l.r. 19/2012 contrasta quindi sia nella versione originaria sia in quella conseguente alla sostituzione operata dalla l.r. 1/2013 con l'art. 81, quarto comma, Cost. In considerazione dell'inscindibile connessione esistente tra l'art. 5 e le altre disposizioni della l.r. 19/2012, le quali prevedono una serie di interventi contributivi insuscettibili di attuazione in carenza di finanziamento, l'illegittimità costituzionale del primo deve estendersi in via consequenziale alle seconde.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 – nel testo in vigore prima della sostituzione operata dall'art. 1, comma 2, lettera b), della l.r. Molise 1/2013 – e 2, della l.r. 19/2012; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della l.r. 19/2012, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera b), della l.r. 1/2013; dichiara in via consequenziale l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della l.r. 19/2012.

Estensore nota: Roberto Grazzi - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 182 del 9 luglio 2013

Materia: Energia – localizzazione impianti Limiti violati: art. 117, terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 (*Modifiche alla L. R. 3 marzo 2010, n. 7 «Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità» ed integrazione alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale»).*

L'art. 3 stabilisce che la localizzazione e realizzazione di determinati impianti (oleodotti e gasdotti di determinate dimensioni) è incompatibile in determinate aree (zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria) (comma 1); stabilisce per la localizzazione e realizzazione delle opere di cui al comma 1 nelle medesime aree la Regione nega l'intesa con lo Stato, disponendo il ricorso alla procedura aggravata prevista dall'art. 52-quinquies, comma 6, del d.p.c.m. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). (comma 2) e che l'intesa della Regione è altresì negata qualora si tratti di opere in contrasto con il piano regionale di tutela della qualità dell'aria (comma 3).

Esito:

Motivi di censura

Le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale nella materia di potestà legislativa concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», avocando alla Regione funzioni autorizzatorie e gestionali riservate allo Stato.

Questione fondata

Le disposizioni impugnate sono riconducibili agli ambiti di competenza legislativa concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «governo del territorio».

La compresenza di interessi statali e regional dimostra la ragionevolezza della scelta del legislatore statale che ha previsto l'intesa tra Stato e Regioni ai fini della localizzazione e realizzazione dei gasdotti e metanodotti.

Stabilendo l'incompatibilità *a priori* tra le zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria e la localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni, il comma 1 sottrae la scelta al confronto tra Stato e Regione, pregiudica l'indefettibile principio dell'intesa, in contrasto con i principi fondamentali posti dalla l. 239/2004, e si pone quindi in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost, e del principio di leale collaborazione.

I commi 2 e 3 negano l'intesa in modo automatico, prescindendo dalle concrete e differenziate valutazioni da compiere caso per caso, e impongono il ricorso generalizzato



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

e sistematico alla procedura aggravata. Tali disposizioni determinano una procedura di cooperazione diversa dall'intesa, individuata invece in via ordinaria dal legislatore statale quale presupposto necessario ai fini del contemperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo, e conseguentemente violano l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione.

Le norme impugnate, determinando un irragionevole pregiudiziale irrigidimento della posizione della Regione nella trattativa, producono, tra l'altro, l'effetto paradossale di precludere qualsiasi potere di negoziazione al Presidente della Giunta regionale, costretto a negare a priori l'intesa, anche in caso di convergenza tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione dei menzionati impianti.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Abruzzo 28/2012.

Estensore nota: Mario Di Stefano - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 189 del 12 luglio 2013

Materia: Caccia – approvazione calendario venatorio Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)»

La norma impugnata ha inserito nell'art. 34 della l.r. Liguria 29/1994 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il comma 4-bis, il quale stabilisce che, «in caso intervenga un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo».

Esito:

Motivi di censura

La possibilità da parte della Giunta di approvare, in seguito a un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio, un nuovo calendario senza il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Questione non fondata

La disposizione è stata approvata in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 105/2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni di approvazione dei calendari venatori nelle forme della legge anziché con atto secondario.

La norma impugnata intende dare risposta solo all'esigenza di provvedere celermente all'approvazione di un nuovo calendario e non legittima letture volte alla elusione delle prescrizioni cui l'autonomia regionale resta pur sempre vincolata riguardo all'area di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La norma impugnata non prevede, neanche implicitamente, l'esclusione del parere dell'ISPRA, ove necessario, e non consente l'inosservanza delle norme di tutela della fauna selvatica.

Si inserisce infatti in un articolo che disciplina il calendario venatorio, prevedendo sia le specie protette e i periodi di attività venatoria, sia il procedimento ordinario per l'approvazione del calendario, il quale è adottato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l'ISPRA.

L'adozione da parte della Giunta regionale, in via di urgenza, del calendario venatorio presuppone l'esistenza di tutte le condizioni richieste, tra le quali il rilascio del parere dell'ISPRA.



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

La deroga alla procedura ordinaria riguarda perciò solo l'organo regionale competente ad adottare il calendario, del quale rimangono inalterate le condizioni.

Decisione della Corte

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della l.r. Liguria 27/2012.

Estensore nota: Mario Di Stefano - Roberto Grazzi - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 193 del 17 luglio 2013

Materia: Tutela dell'ambiente – cani da caccia – sistemi di identificazione dei cani

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. **Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articolo 1, comma 1, lettera b), legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15 (*Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani), e dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 (<i>Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani*)

L'art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. Lombardia 15/2012 stabilisce che l'attività di allenamento e di addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì.

L'art. 2, comma 3, della l.r. Veneto 31/2012 consente il movimento e l'addestramento dei giovani cani, ivi compresi quelli da destinare all'attività venatoria, sull'intero territorio regionale ove non è vietata la caccia, anche durante i periodi in cui l'esercizio venatorio è vietato.

L'art. 2, comma 2, della l.r. Veneto 31/2012 rinvia all'art. 4 della l.r. 60/1993 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), che ammette il sistema di identificazione dei cani mediante tatuaggio.

Esito:

Motivi di censura

L'attività cinofila, assimilabile alla caccia, può essere svolta senza limiti di tempo solo nelle zone di addestramento istituite dalle amministrazioni.

La norma regionale, prevedendo che l'attività di addestramento ed allenamento dei cani possa svolgersi sull'intero territorio regionale ove non è vietata la caccia, anche in periodi di caccia chiusa, si pone in contrasto con la normativa statale contenuta nella l. 157/1992, che stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale e con quanto sostenuto dall'ISPRA che, nel parere formulato il 22 agosto 2012, evidenzia che l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia durante il periodo riproduttivo determina un evidente e indesiderabile fattore di disturbo e quindi, in maniera diretta o indiretta, una mortalità aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate.

Questione fondata

La disciplina statale che delimita il periodo entro il quale è consentito l'esercizio venatorio è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente vincolante per il legislatore regionale.

In questo quadro va collocata la disciplina dell'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia: in quanto rientrante nel concetto di attività venatoria, anch'essa si deve ritenere soggetta alla pianificazione faunistico-venatoria, con le medesime modalità procedimentali e con le connesse garanzie sostanziali.

La norma censurata, disciplinando l'allenamento e addestramento dei cani da caccia al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dalla l. 157/1992 e senza le relative garanzie procedimentali, integra una violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia.

Motivi di censura

La disposizione eccede dalle competenze regionali e viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, in quanto consente il movimento e l'addestramento dei giovani cani, senza circoscrivere tali attività alle zone istituite dalle amministrazioni ai sensi della legge n. 157 del 1992.

Questione fondata

La norma censurata ha ad oggetto, tra l'altro, l'attività di movimento dei giovani cani, compresi quelli da destinare all'esercizio di attività venatoria con «insegnamenti comportamentali secondo lo stile di razza». Tale attività non può che identificarsi con quella di addestramento ed allenamento dei cani da caccia.

L'oggetto della norma quindi è il medesimo di quello dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. Lombardia 15/2012, con conseguente pari illegittimità costituzionale.

Motivi di censura

La norma contrasta sia con la normativa comunitaria sia con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute.

Questione fondata

L'art. 4 della l.r. 60/1993, cui la norma impugnata rinvia, contempla espressamente il sistema di identificazione mediante tatuaggio, sia pure in alternativa ad «altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale», in palese contrasto con la disciplina comunitaria che prevede che i cani si identificano solo con il microchip.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. Lombardia 15/2012.

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 2 e 3, della l.r. Veneto 31/2012.

Estensore nota: Mario Di Stefano - Annalisa Pelucchi



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sentenza: n. 194 del 17 luglio 2013

Materia: Tutela e valorizzazione dei beni culturali – reperti mobili e cimeli storici

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost.,

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articoli 1, comma 2, 2, 4, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 16 (*Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale*)

Gli impugnati <u>artt. 1, comma 1, e 2</u> hanno ad oggetto le attività e gli interventi di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione di reperti mobili e di cimeli storici che si trovano sul territorio regionale, ad esclusione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale e dei beni culturali.

L'<u>art. 4</u> disciplina gli obblighi di comunicazione a seguito del ritrovamento di reperti mobili o cimeli.

Esito:

Motivi di censura

Le disposizioni contrastano con l'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., in relazione alle disposizioni del Codice dei beni culturali che stabilisce che tutte le cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico spettano allo Stato, prescrivendo, in caso di ritrovamento, una procedura e termini diversi da quelli stabiliti dalla legge impugnata.

La Regione ha quindi ecceduto dalle proprie competenze nella materia dei beni culturali, riservata in via esclusiva allo Stato.

Questione fondata

Tutela e valorizzazione esprimono – per dettato costituzionale e per espressa disposizione del Codice dei beni culturali – aree di intervento diversificate. Devono rimanere inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione e, alle Regioni, ai fini della valorizzazione, la disciplina e l'esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza e utilizzazione e fruizione di quel patrimonio.

Le norme impugnate sono talmente estese da risultare destinate a riguardare la totalità delle cose che presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, impedendo di ritenere che alcune di queste cose possano risultare, per se stesse, preventivamente sottratte alla disciplina del Codice dei beni culturali.



Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia

Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario

Sul piano dell'accertamento, soltanto la disciplina statale può assicurare misure adeguate rispetto alla funzione di tutela del patrimonio culturale.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2 e 4, commi 1, 2, 3, della l.r. Lombardia 16/2012.

Estensore nota: Mario Di Stefano - Annalisa Pelucchi